

7. Competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322] (1).

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (2).

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (3).]

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (4);

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (5) (6).]

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».

(2) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71.».

(3) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

(4) Numero aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.

(5) Numero abrogato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

(6) Articolo così sostituito, prima dall'art. 1, L. 30 luglio 1984, n. 399 e poi, a far data dal 1° maggio 1995, dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374 sull'istituzione del giudice di pace. Per l'attribuzione al giudice di pace della competenza relativa ai giudizi civili pendenti davanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 e ai giudizi pendenti davanti al conciliatore, vedi gli artt. 1, 2, 3 e 4, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo dell'articolo precedentemente in vigore, il cui secondo comma era stato abrogato, a partire dal 30 aprile 1995, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, così disponeva: «Competenza del conciliatore. - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. [È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali]». Con la L. 25 luglio 1966, n. 571, è stato stabilito che sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nella cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

9. Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse ⁽¹⁾, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [c.c. 244, 247, 269; c.p.c. 706] ⁽²⁾ e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'art. 6, L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sul contenzioso amministrativo; la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, e l'art. 9, L. 14 febbraio 1990, n. 29, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

⁽²⁾ Vedi gli artt. 38 e 45 disp. att. c.c. e l'art. 32, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Per quanto riguarda le controversie in materia di contratti agrari, devolute a sezioni specializzate dei tribunali, e delle corti d'appello, vedi la L. 2 marzo 1963, n. 320, l'art. 26, L. 11 febbraio 1971, n. 11, la L. 10 dicembre 1973, n. 814, il D.M. 19 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1974, n. 25), nonché gli artt. da 8 a 15 e 47, L. 3 maggio 1982, n. 203.

Il testo del presente articolo, prima dell'ultima modifica, precedentemente in vigore - in cui l'espressione «giudice di pace» aveva sostituito, a decorrere dal 1° maggio 1995, l'originario termine «conciliatore», ai sensi dell'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374 - così disponeva:

«Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile».